



This project was funded by  
the European Union's Justice  
Programme (2014-2020)  
GA 101008326



*StrEnghten Lay and honorary judges European CompeTencies*

## LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI IN MATERIA PENALE (N. Faiola)



This content represents the views of the  
author only and is his/her sole responsibility.  
The European Commission does not accept  
any responsibility for use that may be made  
of the information it contains.



## Partners

- ❖ Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
- ❖ Concilium Schlichtung und Beratung GmbH
- ❖ Union Européenne des Magistrats statuant en matière Commerciale
- ❖ Associazione Nazionale Giudici di Pace
- ❖ FB European Consulting



Supported by: European Network of Associations of Lay Judges





## COSA SI INTENDE PER MATERIA PENALE?

- ▶ La nozione di materia penale è stata elaborata dalla Corte EDU e ripresa dalla CGUE;
- ▶ La nozione di materia penale si distacca dalla definizione nazionale formale di reato;
- ▶ La nozione di materia penale è comune a tutti gli Stati membri;
- ▶ La nozione di materia penale è di carattere sostanziale e ha lo scopo di assicurare la massima estensione delle garanzie individuali annullando gli effetti di un'eventuale "frode delle etichette".



## Sentenza CEDU, *Engel et al. c. Paesi Bassi, et al.* (8 giugno 1976, causa N. 5100/71)

Nella sentenza Engel la Corte Edu ha indicato dei criteri in presenza dei quali, a prescindere dalla qualificazione formale della norma sanzionatoria, si applicano le medesime garanzie previste per le norme di diritto penale. Al di là della complessa formulazione dei criteri contenuta in sentenza, a prescindere dalla qualificazione giuridica formale, una sanzione rientra nel novero della materia penale in presenza di 3 criteri che vengono così semplificati:

- ▶ 1) Qualificazione formale nello stato
- ▶ 2) Tipologia del bene giuridico protetto
- ▶ 3) Grado di afflittività della sanzione



## LE COMPETENZE DELL'UE IN MATERIA PENALE

- ▶ L'Unione europea non ha competenze esclusive in materia penale
- ▶ L'Unione europea ha **competenza concorrente** in materia penale
- ▶ L'Unione europea ha **competenza indiretta** in materia penale. Non è possibile l'adozione di regolamenti che sono direttamente applicabili.
- ▶ Le competenze dell'Unione vengono sancite principalmente nell'art. 83 (oltre che negli artt. 86, 325 TFUE).



## LA COMPETENZA INDIRETTA AUTONOMA L'ART. 83 (1)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante **direttive** secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di **criminalità particolarmente grave** che presentano una **dimensione transnazionale** derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Dette **sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata**. In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua **altre sfere** di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.



## LA COMPETENZA INDIRETTA ACCESSORIA L'ART. 83 (2)

Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione **in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione**, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76.





## IL FRENO DI EMERGENZA L'ART. 83 (3)

Qualora **un membro del Consiglio** ritenga che **un progetto di direttiva** di cui al paragrafo 1 o 2 **incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale**, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa **ordinaria è sospesa**. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano **instaurare una cooperazione rafforzata** sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.





## L' AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CARTA IN MATERIA PENALE

Sentenza CGUE, *Åkerberg Fransson*  
(26 febbraio 2013, causa C-617/10)

La Corte ha stabilito che sanzioni fiscali e procedimenti penali, come quelli cui è stato sottoposto il sig. Åkerberg Fransson a causa delle inesattezze nelle informazioni fornite in materia di IVA, costituivano un'attuazione degli artt. 273 della Direttiva 2006/112/CE e dell'art. 325 TFUE e, quindi, del diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 51(1) della Carta.



# LE NORME DELLA CARTA IN MATERIA PENALE

## LA CARTA COMPRENDE QUATTRO DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

- ▶ Il diritto ad un ricorso giurisdizionale efficace e ad un equo processo (art. 47 CDFUE)
- ▶ Il principio di presunzione di innocenza (art. 48 CDFUE)
- ▶ Il principio di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene (art. 49 CDFUE)
- ▶ Il diritto di non essere giudicati o puniti due volte in procedimenti penali per lo stesso reato (art.50 CDFUE)



# IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ TRA COSTITUZIONE E CARTA DI NIZZA



## **Articolo 25 Costituzione**

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.



## Articolo 49 CDFUE

Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il **diritto interno o il diritto internazionale**. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, **successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.**

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, **costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.**

3. **Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.**



## Sentenza CGUE, *Berlusconi, Dell'Utri e Altri* (3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02)

66. A prescindere dall'applicabilità dell'art. 6 della prima direttiva sul diritto societario alla mancata pubblicazione dei conti annuali, va osservato che, in virtù dell'art. 2 del codice penale, che enuncia il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite, **i nuovi artt. 2621 e 2622 del codice civile dovrebbero essere applicati anche se sono entrati in vigore solo successivamente alla commissione dei fatti che sono all'origine delle azioni penali avviate nelle cause principali.**

67. Va a tal riguardo ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l'osservanza. A tal fine, quest'ultima s'ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali in materia di tutela dei diritti dell'uomo cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito.

68. Orbene, **il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite** fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

69. Ne deriva che tale principio deve essere considerato come **parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l'ordinamento comunitario e, nella fattispecie, in particolare, le direttive sul diritto societario.**



## IL CASO TARICCO IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ NEL DIALOGO TRA CORTI

- ▶ Questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE sollevata con ordinanza 17 gennaio 2014 dal Tribunale di Cuneo;
- ▶ Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 8 settembre 2015, causa C-105/14;
- ▶ Questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE sollevata con ordinanza del 26 gennaio 2017 dalla Corte costituzionale;
- ▶ Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 5 dicembre 2017, causa C-42/17;
- ▶ Corte costituzionale, sentenza del 18 aprile 2018, n. 115.





## Ordinanza del Tribunale di Cuneo (17 gennaio 2014)

Il giudice remittente riteneva che la previsione di un tetto massimo al termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi (artt. 160-161 c.p.) avesse dato origine, nella sostanza, ad una nuova ipotesi di esenzione dall'IVA, non disciplinata dai Trattati e legittimante forme di concorrenza sleale da parte degli operatori economici italiani rispetto ad imprese aventi sede in altri Stati membri.

Pertanto, paventando la possibile violazione degli obblighi di cui agli artt. 101, 107 e 119 TFUE, nonché della direttiva 2006/112/UE in materia di IVA, alla Corte veniva conseguentemente chiesto di specificare **se il diritto dell'unione ostasse all'applicazione della norma prescrizione.**

**Ciò con l'effetto che il giudice italiano disapplicasse le disposizioni nazionali laddove, per l'appunto, contrastanti con quelle eurounitarie.**



## Sentenza CGUE, *Taricco* (8 settembre 2015, causa C-105/14)

Le norme sulla prescrizione, fissando un limite massimo al tempo necessario ad estinguere il reato, avrebbero impedito allo Stato di contrastare proficuamente le ipotesi di frodi tributarie di rilevante entità, di talché **il giudice italiano avrebbe dovuto disapplicare gli artt. 160-161 c.p. nel caso in cui la loro applicazione avesse impedito l'inflizione di sanzioni effettive e dissuasive per gli autori di frodi gravi in materia di IVA o di interessi finanziari dell'Unione, in un numero considerevole di casi → (REGOLA TARICCO).**



## Ordinanza della Corte costituzionale (26 gennaio 2017 )

L'ordinamento italiano, del resto, conferisce «alla normativa sulla prescrizione il carattere di norma del **diritto penale sostanziale** e la assoggetta al principio di legalità espresso dall'art. 25, co. 2, Cost.». La disapplicazione della norma sulla prescrizione produrrebbe effetti negativi retroattivamente violando il principio di irretroattività del diritto penale.

Nel caso di specie, dunque, pur volendo riconoscere al regime degli atti interruttivi del corso della prescrizione natura processuale (assoggettata al tempus regit actum), resterebbe in ogni caso impregiudicato il principio a tenore del quale «**l'attività del giudice chiamato ad applicarla deve dipendere da disposizioni legali sufficientemente determinate**».

Da questo punto di vista, la Corte ometterebbe di «**indicare con sufficiente analiticità il percorso che il giudice penale è chiamato a seguire per conseguire lo scopo**», rischiando che il potere giudiziario si possa disfare «in linea potenziale, di qualsivoglia elemento normativo che attiene alla punibilità o al processo, purché esso sia ritenuto di ostacolo alla repressione del reato»; una simile conclusione innegabilmente «eccede il limite proprio della funzione giurisdizionale nello Stato di diritto quanto meno nella tradizione continentale, e non pare conforme al principio di legalità enunciato dall'art. 49 della Carta di Nizza».



## Sentenza CGUE, *Taricco-bis* (5 dicembre 2017, causa C-42/17)

Con specifico riferimento alla disciplina della prescrizione, quindi, pur rilevando l'anomalia della scelta nostrana di qualificarla come istituto di natura sostanziale e di assoggettarla al principio di legalità dei reati e delle pene con rispettivi corollari, la Corte europea ha però dimostrato di rispettare tale opzione, soprattutto alla luce dell'assenza di un qualsivoglia obbligo di armonizzazione che, all'epoca dei fatti, vincolasse l'Italia a riconoscerle natura processuale.

Quanto alla possibilità di disapplicare **le norma interna sulla prescrizione, la Corte di giustizia in conformità del principio di irretroattività esclude che essa possa essere disapplicata per i fatti commessi prima della sentenza Taricco 1.**

**La Corte concludeva nel ribadire la possibilità per il giudice nazionale di far prevalere il diritto eurounitario in tutte quelle ipotesi di frodi gravi in materia IVA, commesse successivamente alla prima sentenza Taricco dell'8 settembre 2015**



## Sentenza della Corte costituzionale (18 aprile 2018, n. 115)

La Consulta ha chiarito con fermezza che «indipendentemente dalla collocazione dei fatti, prima o dopo l'8 settembre 2015, **il giudice comune non può applicare loro la “regola Taricco”, perché essa è in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale, consacrato dall'art. 25, secondo comma, Cost.”**»

La regola stabilita dalla Corte di giustizia infatti imponeva al giudice la disapplicazione della norma interna sulla prescrizione laddove avesse impedito l'applicazione di sanzioni effettive e dissuasive, in un numero considerevole di casi.

Secondo la Corte costituzionale, **la regola stabilita dalla Corte di giustizia “regola Taricco” appare indeterminata** nella definizione del «**numero considerevole di casi**» in presenza dei quali il giudice comune sarebbe chiamato ad applicarla, stante l'inesistenza di un qualsivoglia «criterio applicativo della legge che gli consenta di trarre da questo enunciato una regola sufficientemente definita».

Ciò «non permette alla persona di prospettarsi la vigenza della “regola Taricco”». Proprio nella sentenza Taricco-bis, del resto, la Corte di giustizia aveva enfatizzato la necessità che le norme penali sostanziali fossero conoscibili per l'individuo al momento della commissione del fatto, di modo da consentirgli di sapere in anticipo le conseguenze della sua condotta, «in base al testo della disposizione e, se del caso, con l'aiuto dell'interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici».



## IL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM

### **Articolo 50 CDFUE**

1. Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.



Il principio del *ne bis in idem* opera alla presenza di 4 elementi:

- ▶ due procedimenti di natura penale (bis),
- ▶ riguardanti gli stessi fatti (idem),
- ▶ contro la stessa persona,
- ▶ una sentenza non impugnabile.





## Sentenza CGUE, *Aklagaren c. Fransson* (26 febbraio 2013, causa C-617/10)

36. Il principio di ne bis in idem ivi espresso “non osta a che uno Stato membro imponga, per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi in materia di IVA, una sanzione tributaria e successivamente una sanzione penale.

37. [...] principio del ne bis in idem sancito all'articolo 50 della Carta non osta a che uno Stato membro imponga, per le medesime omissioni dichiarative in materia di IVA, una sanzione tributaria e successivamente una sanzione penale, **qualora la prima sanzione non sia di natura penale, circostanza che dev'essere verificata dal giudice nazionale.**



## Sentenza CGUE, *Luca Menci* (20 marzo 2018, causa C-524/15)

51. [...] spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del procedimento principale, che **lo svantaggio effettivo che deriva per l'interessato** dall'applicazione della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale e **dalla duplicazione dei procedimenti e le sanzioni che tale normativa autorizza non siano eccessive rispetto alla gravità dell'illecito commesso.**



## Sentenza CGUE, *Di Puma e Zecca* (20 marzo 2018, cause riunite C-596/16 e C-597/16)

56. «l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (abusi di mercato), letta alla luce dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che **non osta a una normativa nazionale secondo la quale non può essere promossa una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale a seguito di una sentenza penale definitiva di assoluzione per gli stessi fatti**».



# IL DIRITTO AD UN RICORSO EFFETTIVO E AD UN GIUDICE IMPARZIALE

## Articolo 47 CDFUE

1. Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
2. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
3. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.



## Sentenza CGUE, A v. B e altri (11 settembre 2014, causa C-112/13)

21. «se un giudice nazionale nomina (...) un rappresentante in contumacia di un convenuto al quale non sono stati notificati gli atti giudiziari perché non è noto il suo domicilio, **la comparizione presentata da tale rappresentante non equivale a una comparizione di quest'ultimo**».



# LA PRESUNZIONE DI INNOCENZA E DIRITTI DELLA DIFESA

## **Articolo 48 CDFUE**

- 1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.*
- 2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.*



## Sentenza CGUE, *Eturas e altri contro Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba* (21 gennaio 2016, causa C 74/14)

55. «Nella misura in cui il giudice del rinvio nutre dubbi circa la possibilità, in considerazione della presunzione di innocenza, di ritenere che le agenzie di viaggio siano a conoscenza, o avrebbero dovuto conoscere, il messaggio di cui al procedimento principale, occorre che abbia in mente che la **presunzione di innocenza costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, ora sancito dall'articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che gli Stati membri sono tenuti ad osservare nell'attuazione del diritto comunitario della concorrenza**».





## Contacts

**Host Organization(s)  
Responsible(s)**

Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli»  
Dott.ssa Nina Faiola  
[nina.faiola@unicampania.it](mailto:nina.faiola@unicampania.it)

## SELECT



[SelectEUproject](#)



[EUprojectSELECT](#)



[@select\\_eu\\_project](#)

[www.selectproject.eu](http://www.selectproject.eu)

[admin@selectproject.eu](mailto:admin@selectproject.eu)